

PREFAZIONE

Questo volume nasce dalla riflessione svolta da alcuni studiosi nel corso del Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto (Catania, 9-11 novembre 2017) intorno a un tema cruciale della storiografia giuridica, rappresentato dall'analisi della produzione italiana, in particolare manuali e trattati, nel variegato panorama della letteratura didattica sorta in Europa negli ultimi due secoli. Nel suo costante misurarsi con le affinità che la legano a concetti e problemi di tempi a noi più o meno vicini o lontani – e anche con le distanze che da essi la separano – la scienza del diritto si contraddistingue per la sua ineludibile storicità, manifestandosi come tradizione in perenne divenire, sempre tenacemente legata alle proprie radici e tale da conservare un'intrinseca vocazione al confronto critico con autori e opere.

Come coloro che li hanno composti, anche i libri hanno una loro vita: nascono, producono scienza e conoscenza, lentamente o rapidamente declinano. Non tutti però: alcuni, i grandi classici, quelli che non tramontano, continuano a vivere nella memoria profonda di chi da essi ha molto imparato. Come dimenticare – per fare due soli esempi ai quali tanti altri potrebbero aggiungersi – opere come le *Istituzioni* di Arangio-Ruiz o il *Medio Evo del diritto* di Calasso, che hanno segnato i percorsi scientifici di intere generazioni di giuristi?

Al pari di quanto accade in altre discipline, anche nel campo del diritto il patrimonio di pensiero accumulatosi nei secoli non si presenta come un tutto indistinto, bensì articolato in generi letterari, ciascuno con determinate caratteristiche dettate da specifici parametri di organizzazione scientifica del sapere. Dall'esperienza di età romana a quella medioevale e moderna, lungo il corso di parecchi secoli, si diffondono nell'Europa continentale – attraverso complicati processi di circolazione e trasmissione testuale, non immuni da interventi manipolatori – opere di commento a leggi e ad autori precedenti, monografie, raccolte di definizioni e di regole, libri di analisi casistica e di discussione su problemi pratici, trattati, compendi e ancora altro.

Su una di queste tipologie letterarie si è concentrata l'attenzione degli studiosi che, con i loro scritti, hanno contribuito alla nascita del presente volume. Tra l'Ottocento e il Novecento fiorisce sul suolo italico, come in altri Paesi europei, una manualistica di alto livello. La genesi di essa, le finalità didattiche e scientifiche perseguite dagli autori, l'analisi di trame e articolazioni interne delle singole opere, lo studio di alcune pagine significative, i differenti contesti sociali, politici, culturali che sono sullo sfondo, costituiscono l'oggetto di questo lavoro, compiuto scandagliando in primo luogo l'Ottocento, dalla produzione didattica di diritto romano (Peppe) agli strumenti necessari per la "costruzione" di una nuova disciplina storico-giuridica nella seconda metà del secolo (Mongiano), per poi passare all'indagine sul Novecento: dalla stagione "feconda" per la storia del diritto della prima metà del secolo (di Renzo Villata), al problema dell'ordine giuridico nella didattica dell'Italia repubblicana (Luongo) e alle odierne prospettive di digitalizzazione dei manuali romanistici (Palazzolo). L'indagine non ha trascurato il genere istituzionale nella manualistica di diritto privato (Macario) e la "materia" costituzionale in quella di diritto pubblico, con specifico riguardo al contesto politico-istituzionale e ai profili storico-teorici (Ruggeri).

In tal modo si è andato delineando un quadro complesso che, se non esaustivo delle molteplici problematiche emergenti dal tema, ne approfondisce gli aspetti fondamentali, offrendo importanti spunti di riflessione e nuovi stimoli alla ricerca storico-giuridica su metodi e contenuti della nostra tradizione scientifica, vale a dire sulla nostra stessa identità di giuristi.

ANDREA LOVATO

Bari, ottobre 2019

LEO PEPPE

DIRITTO ROMANO – LA PRODUZIONE DIDATTICA NELL’OTTOCENTO: DALLA RESTAURAZIONE AL 1885

SOMMARIO: 1. Su una didattica di ieri per una didattica del futuro. – 2. Didattica e pedagogia del diritto (non solo romano). Lo sguardo degli altri. – 3. Il tema di questa relazione. Opportunità e scelta di una periodizzazione. – 4. Un termine iniziale ed uno finale: il 1814 ed il 1885. – 5. Il 1870. Le *Istituzioni* di Filippo Serafini. – 6. Guido Padelletti e la sua *Storia*. – 7. Inciso sulla fortuna di Gaio in Italia. – 8. Ancora sulla *Storia* di Padelletti. – 9. La lettera di Scialoja del 1881 a Serafini. – 10. La Prolusione del 1879 di Scialoja. – 11. Qualcosa sul periodo della Restaurazione.

1. *Su una didattica di ieri per una didattica del futuro*

Nel ringraziare il Consiglio Direttivo per l'onore fattomi con l'invito a prendere la parola in questa sessione annuale della nostra Società, devo premettere che ho esitato molto prima di accettare, anche per l'argomento che mi era stato proposto; le ragioni di questa mia esitazione sono state più d'una. Alcune sono state di carattere del tutto personale, in primo luogo il fatto che non mi sono mai occupato estesamente di storia della nostra disciplina guardando così all'indietro nel tempo. In anni recenti mi sono infatti soffermato su singoli personaggi molto più vicini a noi, come Burdese¹, Coli², Crifò³, Betti-La Pira⁴; in termini più generali, al di là degli stec-

¹ L. PEPPE, *Il diritto pubblico nelle 'Lecture romanistiche' di Alberto Burdese*, in *Giornate in ricordo di Alberto Burdese. Venezia, 29-30 aprile 2016*, a cura di L. GAROFALO, P. LAMBRINI, Napoli, Jovene, 2017, pp. 21-43.

² L. PEPPE, *Coli, Ugo*, in *DBGI* (nt. 23), I, pp. 560 s.

³ L. PEPPE, *Giuliano Crifò giuspubblicista, ovvero la persona e la città*, in *Tavola Rotonda 2012. Spello, 27-28 giugno*, in *Quaderni di lavoro ARC*, 12, a cura di C. LORENZI, ML. NAVARRA, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, pp. 15-31.

⁴ L. PEPPE, *Betti-La Pira, Betti-Crifò: un maestro, due allievi*, in *Ai confini del Tardoantico*.

cati disciplinari, ho guardato al nostro futuro sia in anni lontani⁵ sia in quelli più vicini, ed anche dopo⁶ che l'ANVUR e i problemi complessivi dell'educazione universitaria trattati da Banfi nel 2015⁷ sono venuti a toglierci il sonno⁸.

Era perciò forte il rischio che riproponessi cose fin troppo note; o, al contrario, il rischio che mi soffermassi troppo su autori del tutto secondari e perciò quasi sconosciuti, e comunque sostanzialmente irrilevanti.

Ma le ragioni più vere della mia esitazione afferivano al tema proposto e più in generale all'intero oggetto del programma di questa sessione: i materiali della didattica, nel mio caso giusromanistica. Paradossalmente, *in limine*, vorrei premettere che temi siffatti dovrebbero essere svolti da docenti ancora in cattedra, e non pensionati, come chi vi parla, anzi da docenti giovani, che avessero davanti a loro una vita di insegnamento.

Nelle conversazioni che hanno preceduto il mio assenso, ma soprattutto negli scritti introduttivi di Claudia Storti e Italo Birocchi agli *Atti* della SISD del 2015, è emerso chiaramente e in modo convincente come l'interesse verso la storia della mia disciplina così come verso quella degli storici del diritto si radicesse nella volontà di guardare alla propria disciplina con un doppio sguardo: verso il passato e contemporaneamente verso il futuro, un futuro abbastanza prossimo, come possibile sviluppo del presente e perciò un futuro non semplicemente futuribile ma concreto, implicante scelte e responsabilità già oggi.

In questa chiave ho letto gli *Atti* della SISD del 2015, il cui titolo è chiarissimo nel senso che ho appena accennato: *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*⁹. Ho veramente ammirato i tesori di sa-

Itinerari di studio. Tavola Rotonda 2016. Spello, 24-25 giugno, Quaderni di lavoro ARC, 14, a cura di M.L. BICCARI, G. MARAGNO, Perugia, editrice, 2017, pp. 84-100 (vedi anche in Index, 45 [2017], pp. 788-801, con un'integrazione).

⁵L. PEPPE, *Alcune riflessioni sulla storia del diritto ovvero della rottura della tradizione (giuridica)*, in *Scritti in memoria di Massimo D'Antona*, IV, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 4201-4232 (vedi anche in L. PEPPE, *Uso e ri-uso del diritto romano*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 147-176; in forma un po' diversa già in *Diritto romano attuale*, 4 [2000], pp. 61-88).

⁶Sull'ANVUR, tra i primi interventi vd. L. PEPPE, *La valutazione: obiettivi e procedure*, in *TSDP*, 5 (2012).

⁷A. BANFI, *Le discipline storico-giuridiche di fronte alla crisi delle scienze umane*, in *Tradizioni e prospettive* (nt. 9), pp. 205-225.

⁸L. PEPPE, *Gli eterni ritorni: l'incontro tra antropologia e diritto romano. Intorno a "Giuristi nati. Antropologia e diritto romano"*, in *Legal Roots*, 6 (2017), pp. 500-537.

⁹*Atti Conv. Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive. Milano 19-20 nov.*

pere e di passione espressi da tutti i contributi raccolti in quel volume; ma ho anche constatato – almeno questa è la mia impressione – che tra i contributi dei romanisti e quelli degli storici del diritto vi fossero notevoli differenze di prospettiva, soprattutto sulle motivazioni di fondo del proprio agire e sulla libertà nell’apertura verso altri saperi.

La sessione della SISD dell’anno successivo, a Trani, ha rappresentato un momento rivoluzionario rispetto alla tradizione dei convegni annuali della Società, convegni in realtà sempre meno capaci di interessare le nostre discipline: questo fenomeno era stato rilevato con franchezza da Carla Masi Doria¹⁰. La risposta del 2016, con la raffica di comunicazioni dei nostri giovani, è stata un momento entusiasmante, che con il suo porsi suscita una domanda ovvia, visto il tema scelto per il 2017: una esperienza negativa da non più ripetere? Spero vivamente che non sia così.

2. *Didattica e pedagogia del diritto (non solo romano). Lo sguardo degli altri*

Anche se da parte degli organizzatori l’accento è stato posto più sugli strumenti della didattica che sulle metodologie didattiche delle quali quei materiali sarebbero stati il mezzo, il discorso può essere forse più soddisfacente sottolineando il fatto che tema di questo convegno è una didattica con un oggetto specifico e con le implicazioni e dilatazioni che tale oggetto può avere. La didattica è uno strumento per l’apprendimento: la funzione dell’apprendimento è centrale, la stessa parola matematica viene da lì. Ma l’apprendimento non è mai fine a se stesso, è sempre apprendistato, cioè formazione ad un mestiere, ad una funzione, è un *tirocinium*, avrebbero detto i Romani. Per loro i *tirocinia* erano molteplici, tra cui, per la formazione civica dell’élite e della classe dirigente, essenziale in età classica il *tirocinium fori*.

Ma può dirsi anche che la didattica del diritto è strumento di una più generale pedagogia, come tecnica della formazione dell’uomo, della sua antropopoiesi in un determinato contesto e quindi con determinate finalità.

Si tratta di un rapporto, quello tra didattica e pedagogia, assimilabile al rapporto tra mezzo e fine. È il discorso che facciamo anche noi, implicita-

2015, a cura di I. BIROCCHI, M. BRUTTI, Torino, Giappichelli, 2016 (di séguito cit. come *Tradizioni e prospettive*).

¹⁰C. MASI DORIA, *La romanistica italiana verso il terzo millennio: dai primi anni settanta al duemila*, in *Tradizioni e prospettive* (nt. 9), pp. 179-201, 199.

mente, quando da una parte volgiamo la nostra attenzione alla didattica delle nostre materie, poi – in separata sede – riflettiamo come singola disciplina o collettivamente tra discipline sul tema assolutamente ideologico de “L’educazione del giurista nel XXI secolo” o simili¹¹.

Guardare anche a questo secondo livello è in realtà essenziale per disvelare i compiti che si assegnano o si sono assegnati nel passato alla didattica. È infatti forse questo il tema più importante, anche oggi: da una parte ciò che si è pensato intorno all’utilità e/o l’opportunità dello studio del diritto romano nella formazione universitaria, dall’altra la valutazione – termine quanto mai alla moda – dell’efficacia e dell’incisività di quello studio nelle prassi giuridiche e giudiziarie, così come nell’elaborazione scientifica. E forse, nel ripercorrere il passato e quindi anche il periodo che mi è stato assegnato, è opportuno ripensare non solo alla storia interna della disciplina (ad es., alla fondamentale contrapposizione tra metodo ‘storico’ e metodo ‘razionale’), ma anche a come, dall’esterno della disciplina, quella storia è stata letta, pure in modo negativo, dalle proteste degli studenti nei confronti di Conticini o di Scialoja, al famoso severo resoconto del 1828 di Savigny¹² o a giudizi storiografici espressi oggi, magari in una prestigiosa sede editoriale, come quelli di Franco Cipriani¹³, in particolare nei confronti di Serafini (e delle sue *Istituzioni*)¹⁴ e dell’intera personalità di Scialoja, del quale scrive: «Certo, egli amava più parlare che scrivere, ma, per un politico del diritto, scriver libri non è propriamente essenziale: meno che mai, io direi, se si tratta di libri di diritto romano». In un altro volume¹⁵, Cipriani traccia un lungo, feroce ritratto di tutta la carriera e l’opera

¹¹ Tra le più recenti iniziative in tale ambito vd. il convegno *La formazione del giurista*, organizzato in Roma per l’Istituto Betti da Luca Loschiavo e Beatrice Pasciuta il 19-20 gennaio 2017. Credo che gran parte degli iscritti alla SISD sia intervenuto almeno una volta su siffatto tema (anche chi scrive: L. PEPPE, *Intervento al Convegno Scopi e metodi della storia del diritto e formazione del giurista europeo. Padova 25-26 nov. 2005*, a cura di L. GAROFALO, Napoli, Jovene, 2008, pp. 203-208).

¹² F.C. SAVIGNY, *Ueber den juristischen Unterricht in Italien*, in *ZGR*, 1-2 (1828), pp. 201-228, trad. it. A. TURCHIARULO, *Sull’insegnamento del diritto in Italia*, in *Ragionamenti storici di diritto*, Parte IV, Napoli, Tipografia all’insegna del Diogene, 1852, pp. 67-84; sulla trad. napoletana vd. le avvertenze di L. MOSCATI, *Italianische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Roma, Viella, 2000, p. 14, nt. 8.

¹³ F. CIPRIANI, *Scritti in onore dei patres*, nella Collana *Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 68, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 223 s.

¹⁴ CIPRIANI, *Scritti in onore dei patres* (nt.13), p. 223, nt. 5.

¹⁵ F. CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*, nella Collana *Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 38, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 55-64.

di Scialoja, così come dell’insieme dei romanisti a lui contemporanei¹⁶. Ma, a dimostrazione della difficoltà (e comunque opinabilità) di simili valutazioni, si può ricordare la ben diversa immagine di Scialoja tracciata da un altro processualcivilista, Antonio Carratta¹⁷.

Forse queste scarse, ma rilevanti, riflessioni mostrano come una trattazione fondamentale erudita e fine a se stessa in una sede come la presente potrebbe essere letta (e forse sarebbe) la perfetta manifestazione di una inutile autoreferenzialità.

3. *Il tema di questa relazione. Opportunità e scelta di una periodizzazione*

Vengo così al nostro tema di questi giorni: in che misura la didattica si presta a quel doppio sguardo al quale ho fatto cenno poco fa? Non credo infatti che gli organizzatori abbiano pensato ad una mera ricognizione, più o meno erudita, di nomi, libri, discorsi, tanto è vero che è stata data ai relatori l’indicazione di avere riguardo anche – se possibile – al contesto politico, istituzionale, etc. E proprio questa implicita molteplicità di registri induce a pensare che lo sforzo ricostruttivo dovrebbe in qualche modo essere utile nella direzione della riflessione sulla nostra didattica oggi, sulle sue modalità e soprattutto sulle sue finalità.

L’ambito a me proposto è stato ‘La produzione didattica nell’Ottocento’; nel titolo generale del Convegno la produzione didattica veniva specificata nei generi ‘manuali, trattati, corsi e prolusioni’. A questo elenco vorrei aggiungere le traduzioni: un’attività intensa di traduzione in Italiano contraddistingue l’Ottocento, proponendo direttamente agli studenti testi stranieri, spesso annotati dal traduttore, oppure indicando loro quelle traduzioni come integrazione o ausilio nel loro studio: alcune avremo occasione di citarle. E certamente non si potrebbero trascurare i materiali che di questi strumenti costruiscono uno sfondo necessario, come ad es. gli ordinamenti didattici, oppure comunque illuminanti, come lettere private o pubbliche.

Su tutti questi materiali esiste ormai una bibliografia sterminata, talvolta pervenuta a risultati abbastanza definitivi, per quanto sia possibile: ad es., mi sembra che il recente libro di Federica Furfaro stabilizzi in modo sufficientemente esauriente la storia delle relazioni tra la scienza giuridica ita-

¹⁶ CIPRIANI, *Storie di processualisti* (nt. 15), pp. 55-64.

¹⁷ A. CARRATTA, *Vittorio Scialoja e il processo civile*, in *BIDR*, 105 (2011), pp. 103-134.

liana e quella di lingua tedesca, una storia nella quale i giuristi romanisti hanno un ruolo chiave; guardando al nostro tema, è importante l'elenco delle traduzioni ivi edito¹⁸.

Due avvertenze a proposito delle prolusioni: la prima, che ad esse possono essere accostate talvolta le c.d. 'prelezioni' (riuso del tradizionale termine *praelectio* o, più frequentemente, *praelectiones*), come lezioni introdotte ad un corso o a un anno accademico, in quanto spesso si tratta di vere e proprie prolusioni, infatti oggetto di pubblicazione autonoma¹⁹; la seconda avvertenza, che delle prolusioni si dovrebbe sempre specificare il contesto, perché è cosa ben diversa se si tratta della prolusione ad un corso o di inaugurazione di anno accademico per l'intero Ateneo: tuttavia, per quanto il carattere di discorso d'occasione possa limitarne la qualità scientifica, è anche vero quanto scriveva Scialoja nella sua Prolusione romana al suo corso di Pandette del 2 gennaio 1885, *Responsabilità e volontà nei negozi giuridici*²⁰: «La prolusione contiene espressioni di sentimenti persona-

¹⁸ F. FURFARO, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 383 ss.; vd. anche M.R. DI SIMONE, *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, nella Collana *Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 67, Milano, Giuffrè, 2006, e già M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, Napoli, Jovene, 1986.

¹⁹ Vd., ad es., F. BUONAMICI, *Dell'uso del diritto romano nella giurisprudenza italiana moderna – Prelezione detta nella R. Università di Pisa il dì 23 novembre 1876*, Pisa, Nistri, 1877 (a segnalare l'importanza vi è l'immediata citazione da parte di Scialoja nella sua Prolusione camerata del 1879, cit. *infra*, in nt. 144, p. 203, nt. 23); P. COGLIOLO, *La teoria dell'evoluzione darwinistica nel diritto privato – Prelezione al corso di diritto romano letta il 21 nov. 1881*, Camerino, Savini, 1882 (di 40 pagine!). Quest'ultima prelezione presenta una curiosità: in genere viene citata con *darwinistica* tra parentesi quadre; in effetti la copia pubblicata circolante è senza tale aggettivo, ma il frontespizio 'più autentico' appare contenerlo, senza virgolettature o parentesi. La qualificazione 'più autentico' consegue al fatto che sulla copia *on line* (Harvard) vi è la dedica autografa dell'autore all'ateo' Lucchini (sul quale vd. M.N. MILETTI, *Lucchini, Luigi*, in *DBGI* (nt. 23), II, pp. 1207-1211).

In altri casi e con differente (e più tradizionale) uso, il termine 'Prelezione' è al plurale, ad es. per tradurre HEINECCIO da parte di G. CALISTI, *Prelezioni degli elementi di diritto civile secondo l'ordine delle Istituzioni*, Pesaro, Annesio Nobili, 1830 (2 voll., più volte riedite, anche in altri Stati italiani), oppure nelle *Praelectiones ad Institutiones Justiniani in usum Regni neapolitani* (2 voll., Napoli, ex typographia Simoniana, 1776-79) di Marino GUARANO (I. DEL BAGNO, *Guarano, Marino*, in *DBGI* (nt. 23), I, pp. 1080 s.).

²⁰ Roma, Stabilimento Tipografico It., 1887; ripubblicata in ID., *Scritti giuridici I*, 1, Roma, Anonima romana editoriale, 1923, pp. 272 ss.; in *La Facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali*, a cura di M. CARVALE, FL. SIGISMONDI, Napoli, Jovene, 2014, pp. 498-512. Sulla Prolusione del 1885 di Scialoja vd. da ult. M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio*

li, che lo scritto meditato non ammette»²¹. Questo, che certamente può apparire un difetto, può talvolta invece essere un pregio, consentendo all’oratore una maggiore libertà di pensiero e di espressione al di là delle *technicalities*, soprattutto quando l’uditorio è quello dell’inaugurazione dell’anno accademico, formato dall’intero corpo universitario e dalle autorità cittadine e non. Anche per questo, nel corso del mio intervento, farò riferimento più volte a prolusioni, dello stesso Scialoja, ma anche di altri.

Tra i manuali, ovviamente si deve distinguere tra quelli destinati al corso di Istituzioni²² od a quello di Pandette, con le differenti varianti di denominazione (e di qualità) che tali corsi hanno avuto nei diversi tempi e luoghi. Lo spoglio del *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* (d’ora in poi *DBGI*)²³, opera che si integra benissimo con il *Dizionario Biografico degli Italiani* (*DBI*), ha mostrato una produzione copiosa, guardando alla quale può affermarsi che già una prima, puntuale rassegna dei manuali più interessanti è stata svolta – in particolare per il periodo successivo al 1885, ma in realtà guardando anche ai decenni precedenti – da Emanuele Stolfi nella sua relazione alla Società del 2015²⁴. E mi sembra che altrettanto ma-

Betti. Due visioni del diritto civile, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 65 ss. e, ora, A. FIORI, *Le prolusioni storico-giuridiche e romanistiche della Facoltà di Giurisprudenza (1871-1922)*, in *La Facoltà giuridica romana in età liberale* (cit. *supra*), pp. 441-468, 456 ss. (ivi ripubblicazione del testo della Prolusione).

²¹ Per queste considerazioni di Scialoja vd. FIORI, *Le prolusioni* (nt. 20), p. 442.

²² Sull’insegnamento delle Istituzioni vd. in particolare S. SCHIPANI, *Sull’insegnamento delle istituzioni*, in *Il modello di Gaio nella formazione del giurista. Atti Torino 4-5 maggio 1978*, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 139-210 (vedi anche in ID., *La codificazione del diritto romano comune*, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 189-242: le successive citazioni sono da questa ed.).

²³ *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino, 2013, dir. I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONI, M.N. MILETTI; di quest’opera è parte integrante in realtà il volume che ne narra il retroterra e i lavori: *Lavorando al cantiere del ‘Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX sec.)’*, a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, Milano, Giuffrè, 2013. È singolare che su un’opera di queste dimensioni e ricchezza non sia possibile lavorare in formato elettronico, utilizzando gli strumenti che l’informatica mette a disposizione.

²⁴ E. STOLFI, *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell’Ottocento alla prima guerra mondiale*, in *Tradizioni e prospettive* (nt. 9), pp. 3-43, spec. 21-40. Dello stesso A., con uguale apertura diacronica, vd. ID., *Quaestiones iuris. Casistica e insegnamento giuridico in romanisti e civilisti napoletani di fine Ottocento*, in *TSDP 1* (2008). Sfondi ideali delle ricerche in questo campo sono gli studi di G. CRIFÒ: *Sul contributo dei giuristi allo studio del mondo antico*, in *AUMA* n.s., 3 (1993-94), pp. 540-574 (vedi anche in ID., *Materiali di storiografia romanistica*, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 192-219 [qui con il titolo *I giuristi e il mondo antico*]); *Storiografia giuridica italiana sull’impero romano tra Ottocento e Novecento*, in *Römische Geschichte und Zeitgeschichte in der deutschen und italienischen Altertumswissenschaft während*

tura sia la riflessione sui diversi metodi che si sono scontrati, succeduti, sovrapposti nell'insegnamento²⁵: una riflessione i termini della quale, al di là dell'opzione di compromesso scelta dall'autore, sono già ben chiari, ad es., in Luigi Capuano (1812-1897), docente prima privato, poi autorevole universitario a Napoli dal 1862, autore nel 1880 di *Una storia dei metodi seguiti nella trattazione scritta ed orale del diritto privato dei romani al tempo dell'Irnerio fino ai nostri giorni*²⁶; argomento questo che lo aveva interessato fin da giovanissimo, quando, nel secondo numero, del 1856, della rivista da lui fondata (*Annali di diritto teorico pratico*) aveva pubblicato *Come ed in che modo il diritto romano è divenuto dritto attuale della Germania*.

Con queste premesse, anche in considerazione del tempo a mia disposizione, ho scelto di adottare la via di concentrare l'attenzione su pochi, significativi personaggi operanti in quel lasso di tempo e colti in attività ed enunciazioni emblematiche di percorsi didattici; del resto, i redattori del *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* hanno scritto nella loro *Presentazione*²⁷ al *Dizionario*: «Studiare gli individui prima delle categorie è tipico della scienza». Quindi, coerentemente con questa impostazione, la mia attenzione in primo luogo verterà su singole personalità ed alcuni momenti della loro produzione; il tempo assegnatomi per questa relazione e il tempo che ho avuto per prepararla mi impediscono di tentare di inseguire la didattica in tutti i particolari degli strumenti per essa approntati, strumenti non consistenti solo in libri, ma anche in occasioni specializzate come i seminari o momenti di discussione su riviste: per fare questo sarebbe necessario confrontarsi da una parte con le vicende delle singole sedi, dei singoli insegnamenti e dei loro docenti, dall'altra con il variare dei regolamenti e delle leggi. Mi limito, a quest'ultimo proposito, a ricordare l'importanza che ha, dal punto di vista normativo e soprattutto operativo, una serie di regi decreti e prima ancora di provvedimenti dei singoli stati preunitari, ai quali potrò fare solo qualche accenno nel corso dell'esposizione. Si tratta,

des 19, und 20. Jahrhundert, II, *L'Impero romano fra storia generale e storia locale*, a cura di E. GABBA, K. CHRIST, Como, Edizioni New Press, 1991, pp. 115-150 (vedi anche in ID., *Materiali* [cit. *supra*], pp. 260-296, con il titolo *L'Impero romano*). Questi due saggi di Crifò sono i primi citati da STOLFI, *Studio* (cit. *supra*), p. 3, nt. 1.

²⁵ Vd., ad es., A. LOVATO, *Diritto romano e Scuola storica nell'Ottocento napoletano*, Bari, Laterza, 1999.

²⁶ Su Capuano (1812-1897) e la sua *Storia dei metodi*, vd. LOVATO, *Diritto romano e scuola storica* (nt. 25), pp. 105 ss.; ID., *Capuano, Luigi*, in *DBGI*, I, pp. 437 s.

²⁷ In *DBGI*, I, *Presentazione. Per un diritto fatto da uomini*, p. XVI.

evidentemente, di un *mare magnum*, del quale non potrò che tratteggiare qualche parte o momento.

Secondo l’indicazione di massima datami dagli organizzatori, l’arco di tempo di cui mi sarei dovuto occupare era l’intero ’800 fino quasi alla sua fine. Mi è sembrato opportuno dare a me ed al mio lavoro termini temporali che, per quanto convenzionali, avessero un qualche significato evidente. Quando ci si accinge ad una ricerca siffatta, una qualche periodizzazione si impone sempre: per fare un esempio recentissimo, penso a quella adottata da Stefano Solimano in *Un secolo giuridico (1814-1916). Legislazione, cultura e scienza del diritto in Italia e in Europa*²⁸. In realtà, da una parte, a proposito della periodizzazione nella storia del diritto certamente non si può non condividere quanto nell’*Enciclopedia italiana*²⁹ nel 1931 *sub voce* *Diritto*, come *Storia del diritto*, scriveva Enrico Besta: «La distinzione in periodi ha sempre qualcosa d’irreale: nella realtà vi è sviluppo continuo»; dall’altra, però, nell’arco di tempo assegnatomi, effettivamente alcuni momenti si impongono con nettezza e torneremo sul punto tra breve.

4. *Un termine iniziale ed uno finale: il 1814 ed il 1885*

Per il termine *a quo*, proprio per l’invito fattomi a guardare il contesto, la cosa più semplice mi è sembrata fare riferimento ad un fenomeno storico di portata generale quale la Restaurazione postnapoleonica, quindi all’anno 1814. Ovviamente la Restaurazione non recide i legami con gli strumenti della didattica preesistenti, nei diversi contesti vengono scelti come punto di riferimento o adottati o tradotti Domat, Pothier, Vinnius, Heineccius; in qualche caso il ‘trascinamento’ di un’opera nel nostro periodo è segno del permanere di nuove esigenze, in particolare di semplicità espositiva, di combinazione tra dottrina e pratica e, forse soprattutto, di uso dell’italiano al posto del latino: un esempio negli *Elementi delle leggi civili romane divisi in Quattro Libri* dell’abate romano Giuseppe Dall’Olio (ove si opera l’integrazione del diritto romano giustiniano con quello pontificio in senso lato³⁰), prima ed. Roma 1782, seconda edizione corretta ed ac-

²⁸ In P. ALVAZZI DEL FRATE, M. CAVINA, R. FERRANTE, N. SARTI, S. SOLIMANO, G. SPECIALE, E. TAVILLA, *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 319-387.

²⁹ Vol. XII, p. 987.

³⁰ G. SANTONCINI, *Dall’Olio, Giuseppe*, in *DBGI*, I, p. 658.

cresciuta diffusasi dopo il periodo napoleonico non solo nello Stato della Chiesa (Roma 1815; Bologna 1815/1832), ma anche altrove, a Firenze nel 1816, a Venezia nel 1825. Ma il latino, anche quando sempre più l'italiano si affermerà come lingua universitaria nelle discipline giuridiche, spesso continuerà ad essere la lingua dell'insegnamento del diritto romano e del diritto canonico: ancora per il 1850 dalle vicende universitarie del Regno di Sardegna si può trarre un interessante caso, quello della modifica degli statuti delle Università di Cagliari e Sassari con la legge 11 maggio 1850 n. 1033, assistita dal decreto esecutivo 15 maggio 1850 n. 1034³¹, che recitava: «Art. 5: I trattati e le lezioni, sul Diritto romano e canonico, comprese le Istituzioni, saranno in lingua latina. I trattati e le lezioni su tutte le altre materie dell'insegnamento legale saranno in lingua italiana». In realtà, anche in questo contesto così tradizionale, apparivano però opere didatticamente innovative come gli *Elementa iuris civilis* di Giovanni Borgna, a Cagliari nel 1843³².

Finalmente, due anni dopo il 1850, il r.d. 7 maggio 1852 sanciva l'uso esclusivo della lingua italiana nelle università del Regno; comunque, ancora nel 1853, un canonista dell'Università di Torino, Giovanni Nepomuceno Nuytz³³, quando viene rimosso dall'insegnamento di Diritto canonico per il suo giurisdizionalismo e trasferito su Diritto romano, per il suo corso pubblica un *De obligationibus*³⁴. Ma nello stesso periodo deve ricordarsi a Torino – per l'ovvia importanza che quella impostazione avrà nell'Italia unita – il percorso riformatore che prende avvio dall'entrata in vigore del Codice Albertino nel 1838 e che, rigettando l'adozione *in toto* del metodo puramente esegetico, con il Regolamento degli studi legali dell'Università di Torino del 24 luglio 1846 prevede al primo anno le Istituzioni del Diritto romano (e negli anni successivi Diritto romano), un primo anno nel suo insieme finalizzato ad una formazione di ampio respiro. L'art. 51 della legge Casati del 1859 eliminerà le Istituzioni, ma in sede di applicazione della legge stessa³⁵, l'insegnamento sarà reintrodotta. Per dieci anni, dal 1865 al 1875, la sua denominazione ufficiale sarà *Istituzioni di diritto romano com-*

³¹ Vd. G. CONSO, E. FAZZALARI, *Stato e prospettive della Facoltà di Giurisprudenza*, in *Foro it.*, 90 (1967) V-8, pp. 89 s., 95 ss.

³² G. DE GIUDICI, *Borgna, Giovanni*, in *DBGI*, I, pp. 305 s.

³³ A. LUPANO, *Nuytz, Giovanni Nepomuceno*, in *DBGI*, II, pp. 1447 s.

³⁴ *Augustae Taurinorum*, Castellazzo e Garetti, 1853.

³⁵ Reg. Mamiani del 27 ottobre 1860. Su queste vicende vd. SCHIPANI, *Sull'insegnamento* (nt. 22), pp. 200 ss.

parato al diritto civile patrio, in una certa misura riprendendo la precedente tradizione dell'insegnamento istituzionale.

Quanto al termine *ad quem*, ho individuato il limite del 1885, l'anno del Regolamento del Ministro Coppino contenuto nel r.d. 3444 del 22 ottobre 1885 (Regolamento Speciale per la Facoltà di Giurisprudenza), che stabilizzava in modo abbastanza definitivo (con l'interruzione dal 1902 della obbligatorietà di Storia³⁶, fino al 1910) su quattro annualità l'ordinamento universitario delle materie giusromanistiche e la loro denominazione: l'insegnamento su base biennale di *Diritto romano* (o *Pandette*) era preceduto da *Istituzioni di diritto romano*, ove doveva aver luogo «l'esposizione elementare del diritto giustiniano» e da *Storia del diritto romano*, che esplicitamente – dice la Relazione di accompagnamento al decreto³⁷ – «si allaccia alle istituzioni di questo medesimo Diritto, e ne è insieme la preparazione scientifica e il complemento». Questo assetto è rimasto sostanzialmente immutato³⁸ per quasi un secolo fino alla cd. liberalizzazione dei piani di studio del 1969 e poi alla riforma del 1994: riforma il cui percorso mi è ben noto avendovi partecipato in prima persona come componente del Consiglio Universitario Nazionale e che aveva salvato a mio avviso la compattezza dei nostri studi giuridici; compattezza che il successivo 3+2 avrebbe stravolto, sia pure offrendo delle possibilità che le Facoltà non hanno in linea di massima colto³⁹. Nel secondo dopoguerra l'autonomia didattica della singola cattedra avrebbe altresì consentito di dare contenuti piuttosto differenziati ai concreti insegnamenti.

Tornando alla data del 1885, credo altresì di avere individuato negli anni immediatamente precedenti spunti di riflessione interessanti per il mio tema, così come intendevo svilupparlo, ed allo stesso tempo – guardando

³⁶R.d. 69 del 13 marzo 1902. 'Storia del diritto romano' riappare nell'elenco del t.u. 9 agosto 1910 n. 795.

³⁷Riportata, da *G.U.* 262, 4962, in G. SANTUCCI, «Decifrando scritti che non hanno nessun potere». *La crisi della romanistica fra le due guerre*, in *Tradizioni e prospettive* (nt. 9), pp. 63-102, 65, nt. 7.

³⁸Vd. SANTUCCI, *Decifrando* (nt. 37), pp. 64 s.

³⁹Una delle poche certezze acquisite al termine della mia partecipazione di 11 anni al Consiglio Universitario Nazionale (1986-1997) è stata il costante rifiuto di qualsiasi proposta o normativa di riforma da parte delle Facoltà di Giurisprudenza nel loro insieme (L. PEPPE, *Sui concorsi universitari*, in *Politica del diritto*, 28/2 [1997], pp. 303-319, 318). Sull'occasione mancata rappresentata dal 3+2, in particolare in riferimento ai Master di I livello, vd. L. PEPPE, *Le diverse "tipologie" di studenti*, in *Come insegnare il diritto. Metodi, modelli, valutazione*, a cura di V. ZENO-ZENCOVICH, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 19-34.

alla storia interna dei nostri studi giuridici – è l'anno della già ricordata Prolusione romana di Scialoja del 1885, *Responsabilità e volontà nei negozi giuridici*.

In questi anni Serafini ha già tradotto le *Pandette* di Arndts e le utilizza nelle sue *Istituzioni*; nel 1882 inizierà a pubblicare la IV edizione italiana con maggiore attenzione alla prassi.

Del 1881 vorrei ricordare due voci, di due giovanissimi romanisti: una, la famosa lettera di Scialoja a Serafini, sulla quale torneremo; l'altra, la prelezione del ventiduenne Pietro Cogliolo a Camerino, *La teoria dell'evoluzione darwinistica nel diritto privato*⁴⁰, anche se l'entusiasmo darwiniano di Cogliolo fu da lui presto abbandonato⁴¹: un testo interessante, anche per la lode riservata a Sumner Maine⁴² e l'affermazione della necessità dello studio dell'economia, in quanto le «Cause economiche» «sono il principale *substratum* del diritto»⁴³. Ma la prelezione di Cogliolo è interessante anche per un profilo più generale, perché in modo forse un po' ingenuo esprime lo spirito del suo tempo, permeato dalla volontà attiva di creare il diritto della nuova Italia; egli scrive: «Con metodo positivo, con ricerche pazienti e critiche, dobbiamo nel diritto lavorare ancor molto; unificata la patria, dobbiamo unificare la legislazione: noi, non ricchi eredi di una grande potenza e di una grande sapienza, non abbiamo ancora un diritto tutto nostro: alla Germania chiediamo le teorie del diritto romano, alla Francia le decisioni dei loro tribunali. Ora è tempo che teorie e decisioni nostre proprie facciano risorgere il nostro nome, acciocché qui, dove i giureconsulti romani hanno dominato il mondo con i responsi ed i glossatori con le dottrine, possa ancor ripetersi che l'antico valore non è morto nei cuori italici, ...»⁴⁴.

⁴⁰ Su tale Prelezione, vd. *retro*, nt. 19. Per COGLIOLO (p. 25) «il diritto è prodotto naturale e ha propria e naturale evoluzione»: cioè è risultato di una selezione 'darwinistica'. Il sintagma 'evoluzione naturale' applicato al diritto non è però una novità; già ricorre, ad es., nella Prolusione romana (p. 7) di Padelletti del 1873, della quale si dirà *infra*, nel § 5: ma qui il contesto è ispirato direttamente alla scuola storica tedesca.

⁴¹ Vd. R. BRACCIA, *Alla ricerca di uno ius commune italiano ed europeo: Pietro Cogliolo (1859-1940) tra codici e diritto romano*, in R. BRECCIA, R. FERRANTE, M. FORTUNATI, R. SAVELLI, L. SINISI, *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 1-62, 10 s.

⁴² P. 36.

⁴³ A questo proposito Cogliolo cita Padelletti.

⁴⁴ COGLIOLO, *Prelezione* (ntt. 19 e 40), pp. 39 s. Guardando a questa data del 1885 come uno spartiacque, si può anche ricordare, in prospettiva specificamente romanistica, che poco dopo, il 15 luglio 1887, Vittorio Scialoja fonda l'Istituto di diritto romano e inizia la pubblica-

In quegli anni infatti inizia – si può perciò dire non a caso – quel processo che si potrebbe dire di *restatement* della realtà giuridica e della cultura giuridica postunitarie che è costituito dai primi repertori enciclopedici, che possono essere avvicinati alla trattatistica; nel 1884⁴⁵ appaiono il primo volume sia del *Digesto Italiano* sia dell’*Enciclopedia giuridica*, diretta da Pasquale Stanislao Mancini⁴⁶, la quale in particolare recita nel titolo «con riscontri di storia del Diritto Romano e legislazione comparata».

Nello stesso 1884 comincia a rinnovarsi l’attacco frontale al diritto romano che già l’Illuminismo aveva sferrato e che uno studio non meramente esegetico del *code Napoléon* o dei codici ad esso ispirati aveva fin da subito ‘attuito’⁴⁷: a titolo di esempio ricordo la prolusione palermitana di Giuseppe Salvioli⁴⁸. Già però parte dei civilisti⁴⁹ aveva cercato una via diversa da quella dei civilisti/romanisti, con la celebre prolusione del 1881 di Emanuele Gianturco, *Gli studii di diritto civile e la questione del metodo in Italia*⁵⁰; e nello stesso tempo sullo sfondo agivano tendenze diversificate che comunque aspiravano a radicali cambiamenti legislativi⁵¹.

zione del *Bullettino dell’Istituto di diritto romano* e che nel 1887 si laurea Pietro Bonfante (su queste vicende vd., da ult., F. LAMBERTI, *Pietro Bonfante e la costruzione di una ‘scienza romanistica’ italiana*, in *Legal Roots on line* 2018).

⁴⁵ Nel constatarvi l’assenza di voci biografiche, lo sfondo della nascita di questi repertori è così sintetizzato dai redattori del *DBGI* (I, p. VIII): «Nel clima romantico permeato dal positivismo dei codici, la direttrice prevalente si indirizzò verso lo studio delle antiche fonti e poi, come in un’apoteosi semplificatoria, della legislazione. Allorché, nel volgere del secolo, l’eclettismo degli orientamenti culturali, espressione stessa del modo in cui lo Stato unitario si era formato, trovò coagulo nella tendenza alla disposizione enciclopedica dell’intero diritto, nessuno spazio per le biografie si riscontra in repertori come ...». È ovvio che l’inizio delle pubblicazioni abbiano richiesto lavori preparatori già negli anni precedenti e che quindi l’esigenza di simili strumenti sia cominciata ad essere percepita ben prima del 1884; in particolare il progetto dell’*Enciclopedia* di Mancini risale al 1881 (così Cl. STORTI, *Mancini, Pasquale Stanislao*, in *DBGI*, II, pp. 1244-1248, 1248), così come quello del *Digesto Italiano* (vd.lo in *AG*, 26 [1881], pp. 500-502: da MILETTI, *Lucchini* [nt. 19], p. 1207).

⁴⁶ Personalità oggetto del recente Convegno *Per un rilettura di Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888)* (Roma 16 giugno 2017).

⁴⁷ A. MEOLA, *La ricerca*, in *La tradizione classica e l’unità d’Italia. La questione del diritto romano*, a cura di C. LANZA, Napoli, Satura Editrice, 2015, pp. 11-24, 14, nt. 10.

⁴⁸ G. SALVIOLI, *Il metodo storico nello studio del diritto civile italiano*, in *Circ. giur.*, 16 (1885), pp. 83-105. Su Salvioli vd. N. VESCIO, *Salvioli, Giuseppe*, in *DBGI*, II, pp. 1777-80.

⁴⁹ Su questa tendenza di parte della civilistica italiana SOLIMANO, *Un secolo giuridico* (nt. 28), pp. 364 ss.

⁵⁰ In E. GIANTURCO, *Opere giuridiche*, I, Roma, Libreria dello Stato, 1947, pp. 3 ss.

⁵¹ G. CAZZETTA, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e*

Qui mi fermo, sperando di aver spiegato, con questi rapidi accenni, perché ho indicato come mio termine finale il 1885 ed al contempo sperando di aver fatto un quadro, sia pure estremamente sintetico, del contesto.

5. *Il 1870. Le Istituzioni di Filippo Serafini*

Preliminarmente, è del tutto ovvio premettere che il fatto fondamentale anche per il nostro tema è l'unificazione della frammentazione italiana nel Regno d'Italia nel 1861. Su di un piano generale, non a caso, quando si è voluto tracciare una storia della scienza giuridica italiana, da quel momento si è preso avvio: è il titolo di un'opera ben nota, di Paolo Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*⁵². Nel 1861, oltre ovviamente a Roma, del panorama storico delle grandi tradizioni universitarie italiane manca all'appello la sola Padova, che tornerà a tutti gli effetti 'Università' italiana solo nel 1872⁵³, e della quale si deve però ricordare, poco prima, il 29 novembre 1855, l'originale Prolusione di Luigi Bellavite quale professore di Diritto romano (dal titolo *Sull'importanza attuale e sul modo d'insegnamento dello studio del Diritto romano*⁵⁴), nella quale affermava che era necessario pervenire allo studio del diritto giustiniano attraversando tutti i secoli precedenti e facendo tesoro di tutte le fonti rimaste oltre al *Corpus iuris*: e così svolgeva il suo insegnamento⁵⁵. Sempre a Padova inse-

Novecento, nella Collana *Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 74, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 40 ss.; assieme alla prolusione di Gianturco, Cazzetta (p. 41, nt. 20) ricorda Vadalà Papale e Chironi, oltre a Cimbalì, sul quale vd. in particolare D. MANTOVANI, *Contardo Ferrini e le opere dei giuristi*, in *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, a cura di D. MANTOVANI, Milano, Cisalpino, 2003, pp. 129-170, 133, nt. 13.

⁵² Milano, Giuffrè, 2000.

⁵³ A. FIORI, *Gli insegnamenti storico-giuridici alla Sapienza negli ultimi decenni del XIX secolo*, in *Historia et ius (www.historiaetius.eu)*, 4 (2013), pp. 1-23. Importante precisazione a p. 3: «Con la l. 12 maggio 1872, n. 821, [...], la Sapienza – che fino allora era stata soggetta al Regolamento luogotenenziale di La Marmora – e l'Università di Padova – ancora retta dal Regolamento generale austriaco del 1829 – furono parificate, ovvero ad esse fu estesa l'applicazione della l. Casati del 1859». A Padova nel 1856 si laurea in Giurisprudenza il bellunese Saverio Scolari, a Pisa dal 1861, ove nel 1877 fondò con Serafini e Buonamici il Seminario storico-giuridico: un eclettico studioso di storia del diritto e soprattutto di diritto pubblico (L. PASSERO, *Scolari, Saverio*, in *DBGI*, II, pp. 1842 s.).

⁵⁴ Apparsa nell'anno successivo nell'*Eco dei Tribunali* di Venezia: CH. VALSECCHI, *Bellavite, Luigi*, in *DBGI*, I, p. 206.

⁵⁵ Precisa sintesi della Prolusione e del metodo di Bellavite in A. PERTILE, *Commemorazione*

gnava Alessandro De Giorgi (Venezia 1814-Parma 1878⁵⁶), docente di diritto romano a Padova durante il dominio austriaco, dal 1849 al 1867, editore delle opere di Romagnosi; egli pubblica a Padova la prima edizione di *Elementi del diritto romano considerato nel suo storico svolgimento*, I. *Storia* (1854), II. *Preliminari* (1857)⁵⁷: un’opera che fa propri i risultati dell’impostazione della Scuola storica e della Pandettistica, con l’introduzione della “parte generale”, nella stessa prospettiva di un’opera di poco successiva e proveniente dallo stesso ambiente culturale⁵⁸, gli *Elementi* di Serafini, un’opera che avrà ben altro successo e di cui si dirà tra poco.

Questi sono anche gli anni nei quali nell’Italia postunitaria l’attività normativa, direttamente e indirettamente (con i nuovi codici in primo luogo), incise profondamente sull’insegnamento universitario, con una serie di interventi protrattisi nel tempo nei loro effetti, di portata generale o particolare, a partire dalla legge Casati del 1859⁵⁹ e dal regolamento Matteucci del 1862⁶⁰, con la distinzione tra università di prima classe, di seconda

[tenuta il 24 genn. 1886] di Luigi Bellavite (1821-1885), in www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/.../P/.../E/pdf, pp. 571-579, 574. Pertile ricorda la precedente attività di traduzione di Bellavite di opere di Savigny e Jhering, ma rappresenta Bellavite come seguace del metodo didattico di Adolph von Scheurl.

Altra interessante precedente voce, peraltro spaziante in vari campi del diritto, del Veneto, è quella di Antonio LORENZONI (A. MONTI, *ad h.l.*, in *DBGI*, II, pp. 1201 s.), autore del dizionario giuridico *Scelta di disposizioni del diritto romano*, Padova, Cartallier e Sicca, 1838, uno strumento che doveva consentire “sulla scorta delle fonti romanistiche” (MONTI, *op. loc. ult. cit.*) di risolvere casi dubbi o di diritto transitorio.

Dopo l’annessione all’Italia, è da segnalare l’opera di Jacopo MATTEI (A. MONTI, *ad h.l.*, in *DBGI*, II, p. 1306), un giurista dalla cultura cosmopolita.

⁵⁶ Alessandro De Giorgi non risulta nel *DBGI*; le notizie biografiche nel testo sono tratte da A. MANFREDI, *Vescovi, clero e cura pastorale. Studi sulla diocesi di Parma alla fine dell’Ottocento*, Roma, Pontificio Istituto Biblico, 1999, p. 150; quelle sul suo *Elementi etc.* da SCHIPANI, *Sull’insegnamento* (nt. 22), pp. 210 s.

⁵⁷ Padova, Sicca; Padova, Prosperini, 1862².

⁵⁸ SCHIPANI, *Sull’insegnamento* (nt. 22), pp. 210 s.

⁵⁹ In realtà r.d. 13 novembre 1859, n. 3725. Per gli insegnamenti ivi previsti per la Facoltà di Giurisprudenza vd. CONSO, FAZZALARI, *Stato e prospettive* (nt. 31).

⁶⁰ R.d. 14 sett. 1862, n. 842, emanato in forza di una norma inserita con un colpo di mano in una leggina sulle tasse universitarie (31 luglio 1862, n. 719). Sugli obiettivi di riduzione del numero degli atenei e di risparmio perseguiti dal Ministro Carlo Matteucci, vd. VESPERINI, in A. SANDULLI, G. VESPERINI, *L’organizzazione dello Stato unitario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 61 (2011), pp. 47-95, 90-94. Sull’articolazione del decreto Matteucci e sulle importanti conseguenze del decreto stesso per la storia del diritto vd. G. PACE GRAVINA, «Una cattedra nuova di materia nuova»: storici del diritto in Italia dall’Unità alla Grande Guerra, in *Tradizioni e prospettive* (nt. 9), pp. 44-62, 49 ss.

classe e libere: ne uscì un sistema fortemente differenziato al suo interno da tanti punti di vista e che impiegò molti anni a raggiungere omogeneità istituzionale⁶¹. Oggi, che viviamo in tempi di ‘competitività’ tra gli Atenei, di centri di eccellenza e *teaching universities*, di progetti di differenziazione del corpo docente secondo la ‘qualità’ delle prestazioni, forse sarebbe utile avere presenti le conseguenze che quella diversificazione aveva sui singoli Atenei, facoltà, insegnamenti e sulla vita e qualità dei docenti (comprese le retribuzioni). Di questi ultimi è evidente che spesso si trattava di personaggi privi di alcuno spessore scientifico, ma il problema deve essere visto in prospettiva generale perché la diversificazione colpiva a prescindere dalla qualità individuale, in modo sistemico.

Per quanto riguarda il diritto romano in particolare, non deve essere posto in secondo piano il 1870 con l’entrata dei Piemontesi a Roma, per l’alto valore simbolico che questo fatto ha avuto nell’immaginario collettivo e in quello specifico della disciplina.

Ricordo a questo proposito la notissima frase rivolta da Mommsen a Quintino Sella una sera del 1871: «Che cosa intendete fare di Roma? Questo ci inquieta tutti; a Roma non ci si sta senza avere dei propositi cosmopoliti»⁶². Nell’idea di Roma presso gli stranieri convivevano con forza la

⁶¹ Ad es., Università storicamente importanti come quelle di Modena, Parma e Siena furono ‘pareggiate’ a quelle ‘di primo grado’ solo con il r.d. 14 luglio 1887, n. 4745. Per completezza, per l’importanza della cosa, pur esulando dal periodo oggetto del mio intervento, ricordo che una distinzione tra Università (di classe A e di classe B) fu reintrodotta dal decreto 30 settembre 1923, n. 2102, la c.d. riforma Gentile, distinzione che fu abolita con il decreto 20 giugno 1935 n. 1071.

⁶² Frase riportata, con bibliografia, in C. LANZA, *Introduzione a La tradizione classica e l’unità d’Italia* (nt. 47), pp. 1-9, 4.

Ma è parimenti interessante la risposta di Quintino Sella, che fu «sì, un proposito cosmopolitico non possiamo non averlo a Roma: quello della scienza», con un’idea di scienza che non ricomprendeva solo le scienze naturali e che avrebbe portato nel 1874 (dopo un tentativo in tale direzione già nella seduta dell’Accademia del 4 dicembre 1870) a voler introdurre nella rinnovata Accademia dei Lincei la classe di scienze morali, storiche e filologiche accanto a quella delle scienze matematiche, fisiche e naturali (vd. R. MORGHEN, *L’Accademia Nazionale dei Lincei nel CCCLXVIII anno dalla sua fondazione, nella vita e nella cultura dell’Italia unita (1871 – 1971)*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1972, 38, 72; [R. Simili ed.] *Scienziati, patrioti, presidenti. L’Accademia Nazionale dei Lincei (1874-1926)*, Bari, Laterza, 2012). La conversazione con Mommsen è narrata da Sella nel corso del suo discorso in Parlamento del 14 marzo 1881, in Q. SELLA, *Discorsi parlamentari raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati I*, Roma, 1887, 292.

È forse interessante rilevare come questa conversazione tra Mommsen e Sella sia ricordata, sottolineandone l’importanza, dal grande matematico, Linceo e fondatore del Consiglio Nazio-

missione universale cristiana e la tradizione millenaria romana, a fronte delle ideologie risorgimentali italiane e di una realtà urbana sostanzialmente misera.

A marcare questo nuovo inizio sono subito le Prolusioni romane, prima di Emidio Pacifici-Mazzoni il 20 novembre 1870⁶³; poi quella che ci interessa più da vicino, la Prolusione al corso di Diritto romano di Filippo Serafini tenuta il 25 novembre 1871 dal titolo *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*⁶⁴. È testo troppo noto perché mi soffermi su di esso; una sola considerazione nella nostra prospettiva: i giuristi/giureconsulti devono essere formati in modo da essere in grado di operare nella pratica, ma non devono essere «meri empirici», perché in tal caso sarebbero «non giureconsulti, ma gretti legulei!»⁶⁵.

Alla Prolusione di Serafini segue due anni dopo, nel 1873, quella di Guido Padelletti al corso di Storia del diritto, dal titolo *Roma nella storia del diritto*⁶⁶; violentemente anticlericale e nazionalista, evoca così la sede nella quale l’oratore sta parlando: «questo stesso recinto, dove fino ad ora non risuonò una libera voce, dove lo studio fu diretto soltanto a meschini scopi professionali, e le giovani intelligenze si storpiarono nelle fasce teologiche»⁶⁷. Già in queste frasi si coglie la contrapposizione rispetto alla prevalente istruzione universitaria preunitaria finalizzata all’esercizio pratico delle professioni legali.

nale delle Ricerche, Vito Volterra, nel suo discorso (*Le matematiche in Italia nella seconda metà del secolo XIX*) pronunciato all’inaugurazione del Congresso internazionale dei Matematici in Roma il 6 aprile 1908 (in [G. Castelnuovo ed.] *Atti del IV Congresso internaz. dei Matematici I*, Roma, R. Acc. Lincei, 1909, 55-65, 55): quasi una linea di continuità, da Sella al grande giurista e soprattutto giusromanista Edoardo Volterra, figlio di Vito.

⁶³ E. PACIFICI-MAZZONI, *Orazione inaugurale*, in *La Facoltà giuridica romana in età liberale* (nt. 20), pp. 331-345.

⁶⁴ In *La Facoltà giuridica romana* (nt. 20), pp. 471-482.

⁶⁵ SERAFINI, *Del metodo* (nt. 20), p. 475.

⁶⁶ Bologna, Tipi Fava e Garagnani, 1874 (vedi anche in *AG*, 12 [1874], pp. 191-223); anche in *La Facoltà giuridica romana* (20), pp. 483-498, senza note. Le note (sei) sono interessanti, le 2-5 molto lunghe (il testo è pp. 1-21, le note 22-35), fortemente polemiche nei confronti della Chiesa (e del diritto canonico; sono anche gli anni della discussione circa la sopravvivenza dell’insegnamento autonomo del Diritto canonico nelle Facoltà giuridiche: vd. F. FALCHI, *La soppressione del corso autonomo di Diritto canonico delle Facoltà giuridiche disposta dal ministro Bonghi nel 1875*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale – Rivista telematica* (www.statoechiese.it), settembre 2011, pp. 1-71, spec. 9 ss.). La nota 1 di PADELLETTI chiarisce che il testo viene pubblicato “qual fu pronunciato”.

⁶⁷ In *La Facoltà giuridica romana* (20), p. 497.